



## ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia – Tel/Fax 0522/439933

### LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

#### IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

La salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è normata dal **DLgs 81/08** "Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro" che sostituisce il DLgs 626/94 e integra e assorbe tutte le norme antinfortunistiche in modo tale da essere il Testo Unico di riferimento.

Come nel recente passato, anche l'attuale legislazione si preoccupa fundamentalmente della salute e della sicurezza del lavoratore definito come "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione" (art. 2, comma 1, lettera a). La normativa equipara al lavoratore il Tirocinante, studente o laureato che sia, cioè quella persona che si trova per un periodo limitato di tempo presso un Datore di lavoro al fine di avere un orientamento formativo.

Molte strutture Veterinarie hanno dei dipendenti, addetti alle pulizie, infermieri o segretarie, moltissime sono frequentate da tirocinanti a volte inviati dalle stesse Facoltà di Medicina Veterinaria per il completamento del tirocinio pre o post laurea, cosa questa che le rende necessariamente soggette al rispetto di tutte quelle norme previste dal DLgs 81/08.

Tutte quelle situazioni lavorative, invece, in cui non sono presenti lavoratori, rimangono fuori dal campo di applicazione di tutta la normativa.

Nel caso che all'interno di una struttura senza dipendenti si rechino Colleghi che eseguono collaborazioni, è allora obbligatorio anche il rispetto dell'art. 26 e cioè diviene obbligatorio l'uso di una tessera di riconoscimento con foto e dati personali e il collaboratore occasionale deve essere informato dal titolare di quelli che sono i rischi presenti sul luogo di lavoro e deve essere formato su come prevenirli o affrontarli.

Essenzialmente la normativa prevede che laddove ci siano lavoratori ci debba necessariamente essere:

- un Datore di lavoro o un preposto (cioè persona incaricata);
- un RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione);
- un addetto all'Antincendio e all'evacuazione;
- un addetto al Primo Soccorso;
- un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS).

Ad esclusione del datore di lavoro, tutte le altre figure, per essere regolarmente incaricate, devono aver frequentato un corso di formazione con rilascio finale di un attestato:

- L'RSPP deve aver frequentato un corso per datore di lavoro/RSPP di 16 ore. **Il corso per Datore di lavoro in struttura veterinaria** organizzato dall'ANMVI e dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna, si terrà a Villanova di Castenaso (Bo) il **13 e 14 giugno 2009** (vedi programma e scheda di iscrizione allegati);
- L'addetto alla prevenzione e lotta antincendio deve aver frequentato un corso di almeno 4 ore con rilascio finale del relativo attestato;
- Il corso per responsabile al primo soccorso ha durata prevista in 12 ore durante le quali verranno fornite spiegazioni di anatomia, fisio-patologia e tecniche di primo soccorso;
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve seguire un corso di almeno 32 ore da svolgere a spese del datore di lavoro e nelle ore di lavoro.

Negli ambienti di lavoro con lavoratori presenti devono essere adottati:

- cassetta del pronto soccorso, che deve essere facilmente riconoscibile e posta in un luogo ben accessibile e sgombro da ostacoli;
- mezzi di estinzione degli incendi portatili (estintori), di capacità e in numero tale da essere sufficienti per la copertura di tutta la superficie dell'ambiente di lavoro e comunque almeno uno per piano se la struttura si sviluppa su più piani e almeno uno ogni 30 metri lineari.

Infine giova ricordare che l'unico responsabile è il Datore di lavoro e la maggior parte delle eventuali sanzioni comminate sono a suo carico, anche se possono essere sanzionati in particolari circostanze anche il Medico competente o il lavoratore stesso.

#### DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Tra le tante prescrizioni del DLgs 81/08, l'art. 17 sancisce l'obbligo da parte del Datore di lavoro di procedere alla valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione di un documento, appunto il DVR o documento di valutazione dei rischi, che porterà di conseguenza all'adozione di dispositivi di protezione individuale e attenzioni per la protezione collettiva.

L'articolo n. 29, al comma 5 permette ai datori di lavoro di attività che occupano fino a 10 lavoratori di sostituire il DVR con una semplice autocertificazione di avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi (vedi allegato), nella quale il Datore di lavoro dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi senza però aver prodotto nessun

documento. Questa possibilità sarà valida non oltre il 30 giugno 2012, data a partire dalla quale dovrà essere sempre redatto il DVR. L'autocertificazione scarica dall'obbligo della stesura documentale ma non dall'obbligo di procedere alla valutazione dei rischi.

Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito non è delegabile; anche se svolto da un tecnico di fiducia, il datore di lavoro ne porta comunque la responsabilità.

Il DVR deve contenere tutte le indicazioni relative ai criteri adottati per individuare i rischi, alle misure di prevenzione ed alla loro attuazione.

L'autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati: generalità della struttura e del Datore di lavoro, attività svolta, nominativo del Responsabile del servizio di protezione prevenzione, dichiarazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'individuazione delle misure preventive e di sicurezza.

Nel caso in cui si scelga di procedere all'autocertificazione è comunque importante che il processo di analisi dei rischi e la valutazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva da adottare sia veramente effettuato e sia così dimostrabile nel caso sia effettuato un controllo da parte di uno degli enti preposti (ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro ecc.).

Se nel procedere alla valutazione dei rischi si dovesse riscontrare che una procedura lavorativa comporta un rischio importante e che però non è modificabile o eliminabile per la natura dell'attività stessa, il Datore di lavoro deve procedere alla nomina di un Medico competente, cioè deve essere designato un Medico che abbia determinate caratteristiche formative o titoli per essere un Medico del lavoro. Il Medico dovrà cooperare con il Datore di lavoro in tutte le fasi in cui si valutano le condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai rischi per la salute e ai dispositivi da adottare. Stabilirà anche i controlli medici e le analisi a cui dovranno sottoporsi i lavoratori e la frequenza con cui questi controlli dovranno aver luogo.

L'art. 28, che spiega come procedere alla valutazione, al comma 2 recita che "il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa".

Come eseguire la certificazione della data? Si dovrà portare il documento presso un ufficio postale a chiedere la certificazione della data, procedura questa che prevede l'apposizione di un francobollo da 0,60 euro, di un timbro postale e del timbro riportante la data.

## **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

Tra le varie figure previste dal DLgs 81/08 nell'organizzazione aziendale per quanto concerne la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è presente anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il Datore di lavoro aveva l'obbligo di comunicare all'Inail entro il 16 /05/2009 i dati del RLS. Il Ministero ha concesso la proroga al 16 agosto 2009 del termine per la comunicazione della nomina del RLS.

Per questa comunicazione va utilizzato un apposito modulo cartaceo o si può procedere telematicamente, collegandosi direttamente al sito dell'Inail.

Se è presente un unico dipendente, questi può svolgere validamente i compiti del RSL, trattandosi non di una figura di mera rappresentanza, ma di una funzione consultiva e propositiva in fatto di prevenzione e sicurezza in azienda. Anche in caso di lavoratore unico, che abbia scelto di assumere la qualifica di RSL, andrà fatta la comunicazione all'Inail, così come il Datore di lavoro dovrà provvedere alla sua formazione.

Nelle attività che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è uno, è interno, ed è eletto direttamente dai lavoratori. Anche nel caso che il lavoratore occupato sia uno soltanto, questi ha il diritto di assumersi tale incarico e diventare così il rappresentante di se stesso. Nel caso poi che sia una società che gestisce l'ambiente di lavoro e i soci siano anche lavoratori all'interno dell'attività della società stessa, il RLS potrebbe essere anche uno dei soci.

La comunicazione dovrà poi essere ripetuta ogni anno entro il mese di marzo. Il RLS così nominato dovrà essere formato e quindi dovrà frequentare uno specifico corso di 32 ore da svolgersi nell'orario di lavoro e a spese del datore di lavoro.

Se nessun lavoratore vuole assumersi l'onere di tale rappresentanza, è possibile che si possa attivare il Rappresentante Territoriale (RLST). Questa è una figura esterna che servirà più aziende anche con tipologia di attività estremamente diverse. Naturalmente dovrà essere redatto un documento, da conservare in azienda, nel quale il lavoratore o i lavoratori esprimono il loro rifiuto.

In questo caso penseranno le rappresentanze sindacali in accordo con l'Inail a individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che dovrà avere una formazione di 60 ore e un aggiornamento annuale di 8 ore. Le attività che usufruiranno di questo servizio dovranno contribuire ad un fondo gestito dall'Inail che dovrà servire alla formazione del RLST. La partecipazione economica annuale al fondo è prevista pari a due ore lavorative per ogni lavoratore. Nel caso che nessun lavoratore faccia il RLS il DLgs 81/08 non prevede nessuna comunicazione.

## **CORSO PER DATORI DI LAVORO IN STRUTTURA VETERINARIA 9 CREDITI ECM**

**13 - 14 GIUGNO 2009**

presso Novotel Bologna San Lazzaro – via Villanova n. 31 – Villanova di Castenaso (BO)

Relatore: Dott. Carlo Pizzirani

### **PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO: 13 GIUGNO 2009**

**8.30 Registrazione dei partecipanti**

**9.00 Inizio docenze**

#### **La normativa**

Legislazione italiana in materia di sicurezza e salute sul lavoro:

- Costituzione Italiana
- Codice Penale e Civile
- Statuto dei Lavoratori

**10.30 - 10.45 Pausa**

- Legislazione specifica in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Sentenze di cassazione

#### **Gli organismi di controllo**

- Compiti di controllo della ASL
- Responsabilità delle varie figure nell'attività lavorativa

**13.00 - 14.00 Pausa**

#### **La sicurezza "da imposizione a condivisione"**

- Organizzazione e servizi aziendali
- Valutazione preventiva dei rischi

**16.00 - 16.15 Pausa**

- L'informazione e la formazione
- Consultazione dei lavoratori
- Analisi di una valutazione dei rischi

#### **Gestione della Sicurezza**

- La prevenzione incendi e i piani di emergenza
- Appalti e lavoro autonomo

**18.30 Chiusura della prima giornata**

### **PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO: 14 GIUGNO 2009**

**8.30 Verifica presenze dei partecipanti**

**9.00 Inizio delle docenze**

#### **Prevenzione dei rischi**

- Sequenza logica dell'attività antinfortunistica
- Ricerca, individuazione e analisi dei rischi

**10.30 - 10.45 Pausa**

- Elaborazione del documento programmatico
- I dispositivi di protezione individuale

**13.00 - 14.00 Pausa**

#### **Gestione della Sicurezza**

- Tutela della Salute nei luoghi di lavoro
- Stesura di un ipotetico piano sanitario

**16.00 - 16.15 Pausa**

#### **Il fenomeno infortunistico**

- Concetto di infortunio
- Concetto di malattia professionale

**18.30 Chiusura dei lavori e rilascio attestati**



## SCHEDA DI ISCRIZIONE

### **La salute e la sicurezza sul lavoro Corso per datori di lavoro in struttura veterinaria Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81**

Da inviare in busta chiusa unitamente alla ricevuta di versamento a:  
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna  
Via Boldrini n. 22 – 40121 Bologna  
oppure fax 051/245608 – e.mail: [info@mediciveterinari.bo.it](mailto:info@mediciveterinari.bo.it)

(Si prega di scrivere in stampatello)

COGNOME ..... NOME .....

VIA .....

CAP, CITTA' E PROVINCIA .....

TELEFONO .....CELL .....

E-MAIL .....

CODICE FISCALE .....

ISCRITTO ALL'ORDINE DEI VETERINARI DI ..... AL N. ....

DATA ..... FIRMA .....

SCADENZA PER L'ISCRIZIONE: 05/06/2009

COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 80,00

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario

Intestato a: Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna - Via Boldrini n. 22 – 40121 Bologna

Banca Popolare di Verona – San Geminiano e S. Prospero – Ag. B Bologna

IBAN: IT69H0518802402000000004000

Causale: Corso "La salute e la sicurezza sul lavoro – 13/14 giugno 2009".

**Autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5 del DLgs. n. 81 del 09/04/2008.**

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Datore di lavoro della Struttura Veterinaria denominata \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- 1) Che il numero degli occupati presso l'Ente alla data del \_\_\_\_\_ è pari a:
  - n. \_\_\_\_\_ dipendente/i con mansioni di \_\_\_\_\_;
  - n. \_\_\_\_\_ dipendente/i con mansioni di \_\_\_\_\_;
  - n. \_\_\_\_\_ dipendente/i con mansioni di \_\_\_\_\_;
- 2) Che il RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) designato è \_\_\_\_\_;
- 3) Che l'addetto alla prevenzione e lotta antincendio designato è \_\_\_\_\_;
- 4) Che l'addetto al primo soccorso designato è \_\_\_\_\_;
- 5) Che il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) designato è \_\_\_\_\_;
- 6) Che il Medico Competente (ove previsto) nominato è il Dott. \_\_\_\_\_;
- 7) Che la Valutazione dei Rischi è stata effettuata dal/dalla sottoscritto/a previa consultazione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) e che verrà riefettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza.
- 8) Che la presente autocertificazione è posta in visione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- 9) Che la presente autocertificazione è conservata presso l'azienda.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver valutato nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che, all'esito della suddetta valutazione, ha:

- Individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessario;
- Programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
Per ricevuta conforme alla presente

Il datore di lavoro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Al Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza (RLS)

**Oggetto: Autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 09/04/2008. Comunicazione di avvenuta dichiarazione dei rischi. Invio al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).**

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Datore di lavoro della Struttura Veterinaria \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

DICHIARA

di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, relativa all'Ente citato, prevista dall'art. 4, comma 1 del predetto Decreto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_